



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



## SETTORE VI

### Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676438 - E-mail [giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it](mailto:giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it)



ORDINANZA N° 489 /R.O.S. DEL 7 - 10 - 2013

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del servizio di igiene ambientale nel comune di Ragusa all'impresa ecologica Busso Sebastiano s.r.l. fino al 28/10/2013. Proroga del contratto n.°29788 del 26/03/2008.

**IL SINDACO,**

#### PREMESSO

- che il servizio di igiene ambientale è attualmente espletato nel Comune di Ragusa dall'impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l. in forza di un contratto stipulato dall'ATO Ragusa Ambiente n.29788 di repertorio del 26/03/2008 e con scadenza il 31/03/2010, prorogato in forza di proroghe tecniche concesse dall'ATO Ragusa Ambiente, da Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti emesse ai sensi dell'art.191 del D.lgs. 152/06, e, ipso iure, dall'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti n.°151 del 14/11/2011, dall'ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza rifiuti n.110 del 19/09/2012, dall'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n.°250 del 31/12/2012, dalla L.R. n.°3 del 9/01/2013 e dal presidente della S.R.R. ATO 7 Ragusa fino a quando le S.R.R. saranno operative e comunque fino al 07/10/2013;
- che inoltre allo stato la S.R.R. relativa all'ATO 7 RG cui appartiene la provincia di Ragusa malgrado sia stata costituita non è ancora pienamente operativa e comunque per effetto della L.R. n.°9/10 non può gestire contratti relativi al servizio integrato dei rifiuti in quanto la competenza è dei Comuni aderenti alla suddetta Società e comunque non ha provveduto a iniziare le procedure per l'affidamento del servizio di igiene ambientale a livello di ambito;

#### CONSIDERATO

Che il Comune di Ragusa in applicazione del comma 2 ter dell'art.5 della L.R. n.°9/2010 così come inserito dall'art.1 comma 2 della L.R. n.°3/2013 che ha introdotto la possibilità per i comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dall'art.30 del decreto Legislativo 18/08/2000 n.°267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ritiene opportuno di procedere all'affidamento, alla organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati;

– che allo stato attuale il piano d'ambito relativo alla provincia di Ragusa non è stato ancora approvato dalla S.R.R. anche se la stessa è stata già costituita

– che in data 04/04/2013 sono state pubblicate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti, le linee guida per la redazione dei Piani D'Ambito;

– che in data 23/05/2013 con il prot. n.°1290 è stata emanata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità la Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti avente per oggetto "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito che tra l'altro prevede nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, nonché l'approssimarsi della cessazione definitiva delle attività in capo alle Società d'Ambito (prevista per il 30 Settembre 2013), l'individuazione di un iter finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito dall'art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, con particolare riferimento all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto da parte dei comuni;

– che tale iter prevede nelle more dell'adozione dei piani d'ambito da parte delle S.R.R. che i comuni possono, determinare la perimetrazione delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) costituite anche dal singolo comune, redigere i piani di intervento per l'organizzazione del servizio di igiene ambientale, sottoscrivere eventualmente con gli altri comuni le ARO e avviare quindi le procedure di affidamento del servizio;



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE VI

### Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676438 - E-mail [giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it](mailto:giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it)



### ATTESO

- Che con atto della Giunta Municipale n.º373 del 06/09/2013 il Comune di Ragusa ha proposto al Consiglio Comunale la costituzione in ARO con il comune di Chiaramonte Gulfi, atto iniziale per pervenire all'affidamento del nuovo servizio di igiene ambientale a Ragusa;
- che i tempi necessari per pervenire all'operatività della nuova ditta sicuramente non saranno inferiori a 6 mesi;
- che quindi ricorrono i presupposti per la concessione di una proroga tecnica dell'attuale contratto per almeno sei mesi;
- che tale proroga tecnica ovviamente deve essere deliberata prima della scadenza dell'ultima proroga e quindi entro il 07/10/2013;

### EVIDENZIATO

- che il titolare dell'attuale contratto del servizio di igiene ambientale è l'ATO Ragusa Ambiente che quindi avrebbe la competenza per procedere alla concessione della proroga;
- che però, ai sensi della normativa vigente già dal 30/09/2013 l'ATO dovrebbe gestire solo l'attività liquidatoria ma non gestire contratti relativi al servizio integrato dei rifiuti e quindi deve necessariamente operare una cessione del contratto;
- che la S.R.R. come detto prima non può essere titolare di contratti di gestione perché gli stessi devono essere stipulati direttamente dai comuni appartenenti alla S.R.R. nell'ambito dei propri territori con la ditta terza che gestisce il servizio;
- che quindi la cessione del contratto di igiene ambientale attualmente affidato alla impresa ecologica Busso srl non può che essere fatta al comune di Ragusa;
- che già con nota n.1664 del 15/04/2013 l'ATO Ragusa Ambiente ha comunicato che il collegio dei liquidatori ha assunto la decisione di operare la cessione del contratto stipulato in data 26/03/2008 con il n.º29788 di repertorio con la Ditta Busso Sebastiano nella considerazione che lo stesso si occupa già della gestione dello stesso e a cui carico sono gli oneri finanziari;
- che tale cessione non è immediata comportando tra l'altro l'approvazione in Giunta della volontà di accettare tale cessione da parte del Comune, l'adozione di una determinazione a contrarre e quindi la stipula di un apposito atto pubblico e non c'è il margine di tempo necessario per predisporre tali atti prima del 07/10/2013 termine ultimo per la concessione di una proroga tecnica;
- che si ritiene opportuno procedere a una proroga del contratto in essere, visto anche la complessità del servizio che non si presta a eventuali procedure negoziate con affidamenti in breve tempo e comunque, operando con lo stesso contratto sicuramente si perviene a un maggiore risparmio quantomeno per il costo del lavoro previsto nello stesso che è quello del Novembre 2012;

### CONSIDERATO

- che il Presidente della Regione Sicilia ha emanato giorno 27/09/2013 l'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n.º8/Rif con la quale ha costituito, dal 01/10/2013 e fino al 15/01/2014, presso l'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana, la gestione liquidatoria unitaria articolata in sottogestioni costituite per territorio in cui confluiscano le attuali gestioni liquidatorie
- che l'art 4 della suddetta Ordinanza prevede che nel caso in cui il servizio sia gestito dai Consorzi o Società d'Ambito o dai Comuni mediante esternalizzazione a terzi (come nel caso dell'ATO per il Comune di Ragusa), il Commissario Straordinario dovrà verificare che la continuità del servizio venga garantita dalle SRR o dai comuni in forma singola o associata nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale artt. 7 e 9 della L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06/08/2013;
- che da un confronto con il Commissario inviato presso l'ATO Ragusa si è avuto conferma di procedere alla cessione del contratto dall'ATO Ragusa ambiente al Comune di Ragusa e nelle more adottare una Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per prorogare il servizio di igiene ambientale attualmente espletato dalla Impresa ecologica Busso Sebastiano s.r.l.



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE VI

### Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436  
Fax 0932 676438 - E-mail [giulio.lettica@comune.ragusa.gov.it](mailto:giulio.lettica@comune.ragusa.gov.it)



#### EVIDENZIATO,

- che la possibile interruzione del servizio di igiene ambientale che tra l'altro prevede la raccolta, il trasporto e lo spazzamento dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale si tradurrebbe immediatamente in un potenziale pericolo per la salute e l'igiene, nonché per la sicurezza e l'incolumità pubblica infatti:

- Già dal 08/10/2013 i cassonetti stradali non potranno più essere svuotati, pertanto i rifiuti andrebbero ad ammazzarsi al ritmo continuo di 80 ton. al giorno sulle strade in prossimità dei cassonetti, laddove è prevista la raccolta di prossimità e in ogni zona delle strade, con prevalenza sui marciapiedi, agli incroci tra le vie, laddove viene effettuata la raccolta differenziata porta a porta;
- i residui biodegradabili presenti nei rifiuti inizierebbero velocemente a fermentare producendo biogas e percolato. Quindi il fetore in prossimità di tali cumuli di rifiuti che, vista la distanza mediamente intercorrente tra i cassonetti (circa 100 m), andrebbero praticamente a creare già dopo pochissimi giorni un continuum tra i cassonetti e sui marciapiedi, diventerebbe insopportabile mentre il percolato andrebbe a scorrere sui marciapiedi e sulle strade per raccogliersi nella rete fognaria inquinando i reflui fognari. Infatti il percolato di rsu è altamente inquinante soprattutto per la presenza di metalli pesanti, ciò finirebbe per danneggiare il depuratore comunale e ciò si tradurrebbe in un immediato inquinamento del fiume Irminio in cui vengono scaricati i reflui dopo la depurazione;
- la superiore situazione sarebbe ulteriormente aggravata dalle elevate temperature che si registrano ancora nel territorio ragusano;
- La superiore precaria situazione igienico-sanitaria determinerebbe un enorme proliferare di topi, e altri parassiti ed insetti che in poco tempo invaderebbero le strade e l'aria entrando nelle abitazioni dei cittadini con possibile pericolo di diffusione di epidemie;
- Vista la suddetta situazione non è da escludere che la popolazione stanca di tale stato di cose appiccherebbe il fuoco a tali cumuli di rifiuti, come è avvenuto in situazioni analoghe in altre città, e ciò in particolari situazioni di combustione, non proprio rare, potrebbe generare diossina, sostanza altamente velenosa per chi la respira e quindi per la popolazione;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere con urgenza ad eliminare la situazione di potenziale rischio sopra descritta al fine di evitare possibili pericoli per la salute dell'intera cittadinanza;

**Considerato** che per la predisposizione degli atti necessari per la cessione del contratto n.29788 di repertorio del 26/03/2008 dall'ATO al Comune di Ragusa non potrà concludersi probabilmente prima del 28/10/2013

**Visto** l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.º833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/8/2000 n.º267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii.che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

#### ORDINA

Per motivi contingibili e urgenti esposti su in premessa che si intendono espressamente richiamati:

- 1) Alla impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l.- c/da Monterotondo S.P.n.59 - 97010 Giarratana di continuare ad espletare il servizio di igiene ambientale nel Comune di Ragusa prorogando il contratto n.º29788 del 26/03/2008 dal 07/10/2013 e fino al 28/10/2013 e comunque fino alla conclusione delle



# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



## SETTORE VI

### Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436  
Fax 0932 676438 - E-mail [giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it](mailto:giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it)



procedure per completare la cessione del contratto n.°29788 del 26/03/2008 dall'ATO Ragusa Ambiente al Comune di Ragusa o alla avvenuta aggiudicazione della nuova gara in itinere o a seguito di nuove determinazioni dell'ATO, delle S.R.R. o del Commissario Straordinario nominato a seguito della Ordinanza n.º8/Rif del Presidente della Regione, qualora avvenissero prima della suddetta scadenza, agli stessi patti e condizioni del contratto vigente ancorché in proroga fino al 07/10/2013;

- 2) Al Dirigente del Settore VI di Adottare apposita determinazione dirigenziale per l'impegno della spesa relativa;

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica a seguito di nuove disposizione che dovessero entrare in vigore o ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

In caso di accertata inadeguatezza e/o violazione a quanto disposto nella presente ordinanza, ne sarà data comunicazione alla Autorità Amministrativa e Giudiziaria competente.

La presente Ordinanza dovrà immediatamente essere notificata:

- all'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. - c/da Monterotondo S.P. 59, **97010 Giarratana (RG)**;
- Al Commissario Straordinario Dott. M. Landro Presso ATO Ragusa Ambiente S.p.A. Zona Industriale Centro Direzionale ASI - Edificio Uffici 5° p. - **97100 RAGUSA**;
- al Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Ragusa Ambiente S.p.A. Zona Industriale Centro Direzionale ASI - Edificio Uffici 5° p. - **97100 RAGUSA**;
- Al Presidente della S.R.R. ATO 7 Ragusa, Società Consortile per Azioni - V/le del Fante n.°10 - 97100 Ragusa
- Al Dipartimento Acque e rifiuti - Viale Campania, 36a - 90144 Palermo
- alla Prefettura di Ragusa
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ragusa
- al Dirigente del Settore VI
- Al Dirigente del settore III di questo Comune;

- 3) Pubblicare copia della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione del sito istituzionale di questo Comune.

Informa che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il dott. Ing. Giulio Letta, Dirigente del Settore VI di questo Comune;

Dalla Residenza Comunale, il 07/10/2013

**IL SINDACO**  
(Ing. Federico Piccitto)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n.º1199.  
E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica della stessa ai sensi della Legge 06/12/1971 n.º1034.